PLUS
AMBITO DI ORISTANO
ALLAI · BARATILI SAN PIETRO · BAULADU · CABRAS · MILIS · NARBOLIA · NURACHI · OLLASTRA · ORISTANO · PALMAS ARBOREA · RIOLA SARDO · SAMUGHEO · SAN VERO MILIS · SANTA GIUSTA · SIAMAGGIORE · SIAMANNA · SIAPICCIA · SIMAXIS · SOLARUSSA · TRAMATZA · VILLANOVA TRUSCHEDU · VILLAURBANA · ZEDDIANI · ZERFALIU
ATS SARDEGNA · ASSL ORISTANO ·
PROVINCIA DI ORISTANO

Ente capofila: Comune di Oristano
Piazza Eleonora d'Arborea – tel. 0783 7911

PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO «CENTRO PER L'AUTONOMIA PER PERSONE CON SOFFERENZA MENTALE DEL PLUS DISTRETTO DI ORISTANO».

PREMESSO CHE:

- Il PLUS Distretto di Oristano intende garantire la continuità del servizio distrettuale denominato «Centro per l'Autonomia», già attivo nel territorio, mediante l'attivazione di un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.
- Il PLUS Distretto di Oristano, costituito dai Comuni di Allai, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Samugheo, San Vero Milis, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani e Zerfaliu, persegue, tra le proprie finalità, la promozione e la realizzazione di interventi a tutela delle persone in condizione di fragilità e disabilità, finalizzati al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dell'inclusione sociale.
- Il Distretto PLUS di Oristano intende avvalersi dello strumento dell'amministrazione condivisa per definire, insieme agli Enti del Terzo settore, un progetto condiviso che risponda ai bisogni della collettività attraverso azioni coordinate e complementari, con il concorso delle risorse pubbliche e degli eventuali apporti degli ETS.
- Il Tavolo Tematico Permanente Disabilità e Sofferenti Mentali del Distretto PLUS di Oristano ha avviato i lavori per la definizione degli obiettivi programmatici del Centro per l'Autonomia per persone con sofferenza mentale, contribuendo alla predisposizione della proposta di Avviso pubblico.
- Il servizio è finalizzato a promuovere l'autonomia personale, il benessere, l'inclusione sociale e la qualità della vita delle persone con problematiche di salute mentale, attraverso interventi socioeducativi, abilitativi e di integrazione territoriale, in raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti.

VISTI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, che riconosce e favorisce il principio di sussidiarietà orizzontale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e, in particolare, i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e collaborazione con i soggetti interessati;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità», e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», con particolare riferimento all'art. 5, concernente il ruolo del Terzo settore nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328», per quanto compatibile con la disciplina successiva;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», e in particolare gli artt. 4, 5, 17, 18, 55 e 56;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, recante le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'art. 6, relativo ai principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale e ai rapporti con gli Enti del Terzo settore;
- il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante «Sistema integrato dei servizi alla persona», e in particolare gli artt. 20 e 26;
- la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 40/32 del 6 ottobre 2011, relativa alle linee guida per la ripartizione delle risorse tra gli ambiti PLUS, per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 11/18 del 30 aprile 2024, concernente il riparto del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 46/20 del 3 settembre 2025, avente ad oggetto «Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS). L.R. n. 23/2005. Riparto e assegnazione agli enti gestori degli ambiti territoriali (PLUS) delle risorse destinate alla gestione associata dei servizi e al funzionamento degli uffici di piano pari a euro 24.130.000»;
- la disciplina regionale vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture sociali, con particolare riferimento al D.P.Reg. n. 4 del 2008 e alle deliberazioni regionali attuative, per quanto applicabili alla tipologia di servizio effettivamente realizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003, come modificato, in materia di protezione dei dati personali.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 disciplina il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore attraverso procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo decreto;
- la co-progettazione costituisce uno strumento di amministrazione condivisa, fondato sulla collaborazione tra Amministrazione pubblica ed ETS, caratterizzato dalla definizione congiunta degli interventi, dalla reciproca messa a disposizione di risorse e dalla condivisione delle responsabilità attuative;
- le attività oggetto del presente procedimento rientrano, secondo la loro concreta qualificazione, nell'ambito degli interventi e servizi sociali e sociosanitari di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- la procedura è finalizzata alla realizzazione di un rapporto collaborativo privo di natura sinallagmatica, nel quale le risorse pubbliche sono destinate al sostegno delle attività condivise e approvate e non costituiscono il corrispettivo per l'acquisizione di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di appalto.

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Oristano, quale Ente capofila del PLUS Distretto di Oristano, intende individuare uno o più Enti del Terzo settore interessati a partecipare a un procedimento di co-progettazione e alla successiva realizzazione condivisa degli interventi del servizio «Centro per l'Autonomia per persone con sofferenza mentale del PLUS Distretto di Oristano».
La durata del progetto è stabilita in tre anni dalla data di effettivo avvio delle attività, come risultante dall'apposito verbale o atto di avvio.
La durata potrà essere eventualmente rinnovata, esclusivamente previa valutazione positiva e documentata dei risultati conseguiti, verifica della permanenza dell'interesse pubblico e accertamento della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, mediante apposito provvedimento dell'Amministrazione procedente e successivo atto convenzionale.
Il rinnovo non è automatico, non costituisce diritto alla prosecuzione delle attività e non determina alcun impegno automatico di spesa.
Le annualità successive alla prima sono subordinate agli atti di programmazione, assegnazione, disponibilità e impegno delle risorse finanziarie.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Il Comune di Oristano, quale Ente capofila del PLUS Distretto di Oristano, assume il ruolo di Amministrazione procedente e cura l'intero procedimento di istruttoria pubblica, dalla pubblicazione dell'Avviso alla ricezione e valutazione delle proposte, all'attivazione del tavolo di co-progettazione, all'approvazione del progetto definitivo e alla stipula della convenzione con gli ETS individuati.
Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza, Dott.ssa Milena Deligia.
Responsabile Ufficio di Piano: Dott.ssa Claudia Contini.
Referente Assistente Sociale del PLUS di Oristano: Dott.ssa Marina Rivieccio.
Sito istituzionale del Comune di Oristano: https://comune.oristano.it/it/
Sito istituzionale del PLUS Distretto di Oristano: https://plus.comune.oristano.it/it/index.html

ART. 1 – OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1.1 Finalità del procedimento

Il presente Avviso è finalizzato a individuare Enti del Terzo settore interessati a partecipare a un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, per la realizzazione condivisa degli interventi del servizio «Centro per l'Autonomia».
Il procedimento è finalizzato a consentire un effettivo confronto collaborativo tra Amministrazione procedente ed ETS, diretto alla definizione congiunta del progetto definitivo, delle modalità operative, delle attività, delle risorse, delle responsabilità e degli strumenti di monitoraggio.
L'Amministrazione definisce preventivamente le finalità pubbliche, i destinatari, gli obiettivi generali, le risorse massime disponibili e i principali elementi organizzativi del servizio.
Sono oggetto del confronto collaborativo, tra gli altri, la metodologia degli interventi, l'articolazione delle attività, l'organizzazione dei laboratori, la costruzione dei percorsi individualizzati, le collaborazioni territoriali, la valorizzazione delle risorse e le modalità di verifica dei risultati.
La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. pubblicazione dell'Avviso;
2. ricezione delle candidature;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità;

4. valutazione comparativa delle proposte secondo i criteri predeterminati;
5. individuazione degli ETS ammessi al tavolo di co-progettazione;
6. attivazione del tavolo di co-progettazione;
7. elaborazione e definizione condivisa del progetto definitivo e del relativo piano economico;
8. approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione procedente;
9. stipula della convenzione;
10. avvio delle attività.

La partecipazione alla procedura non determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale né attribuisce agli ETS alcun diritto all'assegnazione automatica delle risorse richieste.

1.2 Natura della convenzione

Per convenzione si intende l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, stipulato tra il Comune di Oristano, quale Ente capofila del PLUS, e gli ETS individuati all'esito del procedimento di co-progettazione.
La convenzione disciplina le attività condivise, le risorse pubbliche e private apportate, le responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione, nonché le condizioni per la modifica, sospensione o cessazione del rapporto collaborativo.
All'esito del tavolo di co-progettazione, l'Amministrazione procedente stabilirà, con adeguata motivazione e in coerenza con il progetto definitivo, se stipulare un'unica convenzione con gli ETS selezionati oppure più convenzioni, anche distinte in relazione alle attività e ai ruoli effettivamente attribuiti ai diversi soggetti.

1.3 Descrizione del servizio

Il Centro per l'Autonomia è un servizio del PLUS Distretto di Oristano finalizzato a promuovere l'autonomia personale, il benessere, l'inclusione sociale e la qualità della vita delle persone con problematiche di salute mentale.
Il servizio è rivolto a persone residenti nel territorio dei 24 Comuni del Distretto PLUS di Oristano, in carico al Centro di Salute Mentale (CSM) e individuate secondo criteri di priorità definiti dall'équipe curante integrata.
Gli interventi sono destinati prioritariamente a persone che presentano bisogni complessi e necessitano di percorsi socioeducativi e abilitativi personalizzati, finalizzati al mantenimento e allo sviluppo delle autonomie personali, relazionali e sociali.
Il servizio intende assicurare interventi qualificati, integrati e coordinati con la rete sociosanitaria territoriale, promuovendo il coinvolgimento della persona e il rispetto dei suoi diritti, della sua dignità e della sua autodeterminazione.
Gli obiettivi individuali sono definiti nel Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI), elaborato dal CSM in raccordo con il Servizio Sociale territoriale del Comune di residenza e con il coinvolgimento della persona interessata e, ove opportuno e consentito, dei familiari.
Gli operatori dell'ETS partecipano alla definizione e attuazione delle attività di propria competenza, in coerenza con il progetto individualizzato e nel rispetto delle responsabilità istituzionali, sanitarie e professionali dei diversi soggetti.

1.4 Sede e articolazione territoriale

Le attività del Centro per l'Autonomia si svolgeranno prioritariamente presso una sede idonea messa a disposizione dall'Amministrazione procedente nel territorio del Comune di Oristano.

In caso di specifiche esigenze operative, indisponibilità della sede o necessità di realizzare attività decentrate, potranno essere utilizzati ulteriori spazi idonei individuati in collaborazione con l'ETS selezionato all'interno dei 24 Comuni del Distretto PLUS.
La sede principale attualmente individuata dovrà essere oggetto di verifica in relazione ai requisiti strutturali, organizzativi, igienico-sanitari e autorizzativi applicabili alla concreta tipologia di attività svolta.
L'avvio delle attività è subordinato alla verifica e all'acquisizione delle autorizzazioni, comunicazioni, abilitazioni e degli ulteriori adempimenti eventualmente richiesti dalla normativa vigente.
La disponibilità degli immobili, le modalità di utilizzo, gli oneri relativi alle utenze, alla manutenzione ordinaria e alla gestione degli spazi saranno disciplinati nel progetto definitivo e nella convenzione.

1.5 Orari di apertura e sospensione delle attività

Il Centro per l'Autonomia dovrà prevedere un'apertura ordinaria dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, per un massimo di 40 ore settimanali.
L'articolazione delle attività e degli orari effettivi dovrà essere coerente con gli obiettivi dei progetti individualizzati e sarà definita nel progetto definitivo, tenendo conto delle esigenze dei beneficiari e dell'organizzazione complessiva del servizio.
Sono previste fino a quattro settimane annue di sospensione programmata delle attività ordinarie, da concordare preventivamente con l'Amministrazione procedente e comunicare agli utenti e ai servizi coinvolti con congruo anticipo.
Durante i periodi di sospensione potranno essere organizzati, in accordo con l'Amministrazione e secondo le modalità definite nel progetto definitivo, momenti di socializzazione e attività esterne, anche in collaborazione con le realtà del territorio.

1.6 Accesso al servizio e progetto individualizzato

La richiesta di inserimento del beneficiario può essere formulata dal CSM presso il quale la persona è in carico e/o dal Servizio Sociale territoriale del Comune di residenza, in raccordo con il CSM.
L'équipe curante integrata, con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e dell'ETS, valuta l'appropriatezza dell'inserimento e definisce il progetto individualizzato.
Il progetto individualizzato dovrà indicare almeno:

- obiettivi personali e socioeducativi;
- attività e interventi previsti;
- tempi e modalità di realizzazione;
- responsabilità dei soggetti coinvolti;
- modalità di monitoraggio e verifica;
- eventuali modifiche del percorso;
- modalità di conclusione o rimodulazione dell'intervento.

La persona beneficiaria dovrà essere coinvolta attivamente nella definizione del proprio percorso, nel rispetto delle sue capacità, preferenze, aspirazioni e autodeterminazione.

1.7 Aree di intervento

Tutte le attività dovranno essere finalizzate a promuovere il benessere e l'autonomia della persona e dovranno coinvolgere, in modo diretto o trasversale, le seguenti aree:

- **Area dell'autonomia personale**: promozione delle capacità individuali nella gestione della vita quotidiana, della cura di sé, dell'ambiente domestico e delle attività ordinarie;

- **Area cognitiva**: interventi abilitativi finalizzati al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni cognitive, con particolare riferimento alla memoria, all'attenzione, alla concentrazione e alla capacità di pianificazione;
- **Area corporea e del benessere fisico**: attività finalizzate alla cura della persona, alla promozione di stili di vita salutari, all'educazione alimentare e all'attività fisica;
- **Area affettivo-relazionale**: attività individuali e di gruppo finalizzate allo sviluppo delle capacità relazionali, alla socializzazione, alla partecipazione alla vita comunitaria e alla prevenzione dell'isolamento;
- **Area dell'autodeterminazione**: percorsi finalizzati allo sviluppo personale, alla realizzazione di sé, alla valorizzazione delle attitudini individuali e all'acquisizione di un ruolo attivo nella comunità, anche attraverso esperienze formative e produttive.

Il servizio potrà rivolgersi anche a persone in fase di dimissione da strutture residenziali o comunità terapeutiche, configurandosi come intervento di transizione e accompagnamento verso il rientro nel contesto domiciliare e comunitario.
In tali situazioni saranno promossi percorsi personalizzati, concordati con il CSM e con i servizi sociali territoriali, finalizzati a favorire una dimissione protetta e graduale, il recupero delle autonomie e la ricostruzione delle relazioni sociali e familiari.
Gli interventi dovranno essere coerenti con il progetto individualizzato e con le competenze dei soggetti istituzionali e professionali coinvolti.

1.9 Azioni progettuali

AZIONE 1 – LABORATORI E PERCORSI ABILITATIVI PERSONALIZZATI

L'azione prevede l'organizzazione e la realizzazione di attività socioeducative quotidiane finalizzate allo sviluppo delle competenze personali, sociali, relazionali e manuali dei beneficiari.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere realizzate:

- attività di economia domestica;
- laboratori di giardinaggio e cura degli spazi verdi;
- attività informatiche e digitali;
- laboratori musicali, artistici e di fumetto;
- attività di gestione del tempo e pianificazione della giornata;
- utilizzo di agende, strumenti digitali e applicazioni per la gestione degli impegni;
- attività di palestra dell'abitare, finalizzate all'apprendimento delle competenze necessarie per la gestione della spesa, della cucina, della pulizia e dell'organizzazione domestica;
- attività di sviluppo delle autonomie personali e sociali.

È richiesta la realizzazione di un blog o di altro strumento digitale equivalente, finalizzato a favorire l'intercettazione e il coinvolgimento di giovani in condizione di svantaggio ed esclusione sociale, anche attraverso strumenti di comunicazione e interazione digitale.
La gestione dello strumento digitale dovrà rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, tutela dell'immagine e sicurezza informatica.
L'équipe professionale dedicata alla realizzazione dell'azione dovrà essere composta da:

- n. 2 Educatori professionali;
- n. 1 Psicologo.

Le figure professionali dovranno possedere esperienza documentata di almeno tre anni in servizi e interventi rivolti a persone con problematiche di salute mentale.

Per gli educatori dovrà essere specificata la qualificazione professionale posseduta, in relazione alle competenze e alle attività concretamente svolte.
Per lo psicologo è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale.
La proposta dovrà indicare il monte ore settimanale previsto per ciascuna figura professionale, le modalità di presenza e l'organizzazione del lavoro d'équipe.
L'ETS, o l'ETS capofila dell'eventuale raggruppamento, dovrà garantire un coordinatore del servizio, quale referente operativo nei confronti dell'Amministrazione procedente, responsabile del coordinamento organizzativo, del monitoraggio delle attività e della rendicontazione.
L'eventuale impiego di un Operatore Socio-Sanitario (OSS) dovrà essere coerente con il profilo professionale e con le mansioni consentite dalla normativa applicabile.
Le attività relative a terapie farmacologiche, interventi sanitari, gestione delle emergenze e assistenza personale dovranno essere disciplinate da protocolli concordati con il CSM e con i professionisti competenti.
L'ETS non potrà attribuire al proprio personale compiti riservati ad altre professioni o competenze sanitarie.

AZIONE 2 – SPORT, BENESSERE E INTEGRAZIONE RELAZIONALE

L'azione è finalizzata alla promozione della cura di sé, del benessere fisico e della sfera relazionale, attraverso attività integrate di prevenzione, promozione della salute e inclusione sociale.
Potranno essere realizzate, a titolo esemplificativo:

- attività espressive, sportive e motorie;
- attività di cura del benessere fisico;
- percorsi di educazione alimentare e promozione di corretti stili di vita;
- attività di cura dell'igiene personale e dell'abbigliamento;
- escursionismo e camminate sportive;
- attività di socializzazione e aggregazione;
- partecipazione a iniziative aperte alla cittadinanza;
- accompagnamento e acquisizione di autonomie negli spostamenti;
- sperimentazione di nuovi luoghi di socializzazione;
- ricostruzione e rafforzamento delle reti relazionali.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla promozione di momenti di socializzazione e aggregazione anche durante i giorni di sospensione delle attività ordinarie del Centro, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione procedente.
Le attività dovranno essere organizzate nel rispetto delle condizioni di sicurezza, delle caratteristiche dei partecipanti e degli obiettivi dei rispettivi progetti individualizzati.

AZIONE 3 – FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

L'azione è finalizzata all'acquisizione e al rafforzamento di competenze personali e professionali propedeutiche alla formazione e all'inserimento nel mercato del lavoro.
Gli interventi dovranno favorire l'individuazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle capacità, delle qualità, delle attitudini e dei talenti individuali.
Potranno essere realizzate attività di:

- orientamento e accompagnamento al lavoro;
- individuazione delle competenze e delle potenzialità personali;
- raccordo con il Centro per l'Impiego;
- collaborazione con ASPAL e con i servizi territoriali competenti;

- accompagnamento verso opportunità formative;
- recupero di percorsi scolastici e conseguimento di titoli di studio, mediante raccordo con i soggetti competenti;
- orientamento e accompagnamento verso percorsi finalizzati all'acquisizione della patente di guida;
- promozione di esperienze di inclusione lavorativa;
- accompagnamento e tutoraggio nei percorsi di inserimento.

Eventuali inserimenti lavorativi e percorsi di tirocinio dovranno essere realizzati a seguito di valutazione dell'équipe integrata di riferimento e nel rispetto della normativa vigente.
Le attività formative e lavorative che richiedano l'intervento di soggetti abilitati dovranno essere realizzate in collaborazione con gli organismi competenti.

1.10 Collaborazioni territoriali

Tutte le azioni dovranno essere sviluppate mediante la creazione e il consolidamento di reti e collaborazioni con professionisti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e altri soggetti del territorio.
Particolare rilievo dovrà essere attribuito al raccordo con il CSM, i servizi sociali comunali, il Centro per l'Impiego, ASPAL, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni sportive, le realtà culturali e associative e gli altri servizi territoriali.

ART. 2 – RISORSE ECONOMICHE E COMPARTECIPAZIONE

2.1 Fonte di finanziamento

Il finanziamento del servizio è assicurato mediante risorse pubbliche del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, istituito dall'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, destinate alla gestione associata dei servizi degli ambiti PLUS.
Le risorse regionali sono assegnate agli ambiti territoriali secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione Sardegna, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 46/20 del 3 settembre 2025.
La predetta deliberazione ha disposto il riparto e l'assegnazione agli ambiti PLUS delle risorse destinate alla gestione associata dei servizi e al funzionamento degli Uffici di Piano, per complessivi euro 24.130.000, relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027.
Il finanziamento del Centro per l'Autonomia trova copertura nella quota delle risorse effettivamente assegnate al PLUS Distretto di Oristano e destinabili alla gestione associata dei servizi, sulla base degli atti di programmazione e delle determinazioni finanziarie adottate dall'Amministrazione competente.
L'utilizzo delle eventuali risorse destinate al funzionamento dell'Ufficio di Piano potrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni stabilite dalla deliberazione regionale n. 46/20 del 3 settembre 2025, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili a decorrere dall'annualità 2027 e alla comprovata impossibilità di utilizzo delle risorse per la finalità originariamente prevista.

2.2 Importo massimo delle risorse pubbliche

Per ciascun periodo di dodici mesi, il Comune di Oristano, quale Ente capofila del PLUS Distretto di Oristano, prevede di destinare al servizio risorse pubbliche fino all'importo massimo complessivo di euro 222.178,92, subordinatamente all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie assegnate al PLUS e alla relativa programmazione e assunzione degli impegni di spesa.
Le risorse sono programmate secondo la seguente ripartizione:

1. Azione 1 – Laboratori e percorsi abilitativi personalizzati: euro 182.178,92;
2. Azione 2 – Sport, benessere e integrazione relazionale: euro 20.000,00;

3. Azione 3 – Formazione e accompagnamento al lavoro: euro 20.000,00.

La ripartizione costituisce il quadro economico di riferimento per la presentazione delle proposte progettuali.
La disponibilità effettiva delle risorse, la loro imputazione contabile e la ripartizione definitiva saranno formalizzate con gli appositi atti amministrativi dell'Amministrazione procedente.
Le risorse relative alle annualità successive alla prima saranno subordinate agli atti regionali di assegnazione, alla programmazione del PLUS e alla verifica della disponibilità finanziaria.
Il valore teorico massimo complessivo per tre annualità, ove integralmente finanziate, è pari a euro 666.536,76. Tale importo non costituisce impegno pluriennale automatico né garanzia di finanziamento per tutte le annualità.

2.3 Ripartizione delle risorse

Gli ETS possono presentare una proposta progettuale riferita a una o più delle tre azioni, indicando separatamente le attività, le risorse richieste e il relativo piano economico.
La selezione degli ETS avverrà sulla base della valutazione complessiva delle proposte, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 del presente Avviso.
La distribuzione definitiva delle risorse tra gli ETS e le azioni sarà definita all'esito del procedimento di co-progettazione, sulla base del progetto condiviso, delle effettive attività approvate e delle disponibilità finanziarie.
L'Amministrazione procedente potrà, con adeguata motivazione e nel rispetto dell'oggetto del procedimento e della parità di trattamento, definire eventuali rimodulazioni delle risorse tra le attività, purché non siano superati i massimali complessivi e siano rispettati gli atti di programmazione e finanziamento.

2.4 Compartecipazione degli ETS

È richiesta una compartecipazione minima dell'ETS pari al 10% del contributo pubblico richiesto per la proposta progettuale.
La percentuale è calcolata sull'importo del contributo pubblico richiesto e non sul costo complessivo del progetto.
A titolo esemplificativo, a fronte di una richiesta di contributo pubblico pari a euro 100.000, la compartecipazione minima dovrà essere pari a euro 10.000.
Il rispetto della soglia minima costituisce requisito essenziale della proposta.
La mancata previsione della compartecipazione minima comporta l'inammissibilità della candidatura.
La compartecipazione potrà consistere in risorse monetarie e in risorse proprie umane, strumentali e organizzative effettivamente messe a disposizione dell'intervento, purché pertinenti, congrue, valorizzate con criteri oggettivi e adeguatamente documentabili.
Il piano economico dovrà distinguere:

- contributo pubblico richiesto;
- apporto dell'ETS;
- eventuali risorse di terzi;
- eventuali apporti di altri soggetti pubblici o privati.

Non è consentito conteggiare più volte la stessa risorsa, imputare alla compartecipazione costi già coperti da altre fonti o valorizzare risorse non effettivamente disponibili.
La valorizzazione delle risorse umane e strumentali dovrà essere effettuata sulla base di criteri trasparenti e verificabili, che saranno specificati nel progetto definitivo e nella convenzione.

Le risorse pubbliche sono destinate a sostenere la realizzazione delle attività condivise e approvate nell'ambito del procedimento di co-progettazione.
La natura giuridica delle somme trasferite, il relativo trattamento contabile e fiscale e le modalità di rendicontazione saranno definiti in coerenza con la concreta qualificazione del rapporto collaborativo, con la normativa vigente e con le disposizioni della convenzione.
Non si presume automaticamente che le somme trasferite abbiano natura di rimborso ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 – PARTENARIATO

Possono partecipare al presente procedimento gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente.
Gli ETS possono presentare la propria candidatura:

- in forma singola;
- in forma associata, anche mediante costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

In caso di partecipazione associata, la proposta dovrà indicare:

- il soggetto referente o capofila;
- i componenti del partenariato;
- il ruolo attribuito a ciascun componente;
- le attività di rispettiva competenza;
- le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione;
- le responsabilità organizzative e operative.

I requisiti di esperienza saranno verificati in relazione alle attività effettivamente attribuite a ciascun soggetto, secondo quanto previsto dall'art. 4.
L'esperienza complessiva del partenariato potrà essere considerata esclusivamente nei limiti delle regole stabilite dal presente Avviso e in modo uniforme per tutti i partecipanti.
Il Comune di Oristano mantiene il ruolo di Amministrazione procedente.
L'eventuale ATS dovrà essere formalmente costituita secondo le modalità e i termini indicati dall'Amministrazione procedente prima della sottoscrizione della convenzione.
La costituzione dell'ATS dovrà disciplinare i rapporti interni, le responsabilità, le attività e i rispettivi apporti dei soggetti componenti.

ART. 4 – REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda e mantenerli per tutta la durata del procedimento e dell'eventuale rapporto collaborativo.

4.1 Requisiti soggettivi

Essere Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritti al RUNTS, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente.

4.2 Requisiti di ordine generale

Il soggetto proponente deve dichiarare:

a) di non trovarsi in situazioni ostative alla partecipazione alla procedura o alla sottoscrizione della convenzione previste dalla normativa applicabile;
b) l'insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 e delle situazioni previste dalla normativa antimafia;
c) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il rispetto della disciplina prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
d) di essere in regola con gli obblighi fiscali e con gli altri adempimenti previsti dalla normativa applicabile;
e) di essere in possesso delle iscrizioni, autorizzazioni e abilitazioni eventualmente richieste per le attività concretamente svolte;
f) di essere nel pieno esercizio delle proprie attività e di non trovarsi in condizioni incompatibili con la partecipazione o la stipula della convenzione;
g) per i soggetti tenuti ai relativi adempimenti, di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi;
h) di essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi applicabili in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità;
i) di applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente alle attività svolte, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni applicabili in materia di lavoro;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione procedente ogni circostanza rilevante, compresa l'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto di interesse;
k) in caso di stipula della convenzione, di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, i principi e le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché di garantire adeguate coperture assicurative per infortuni e malattie connessi alle attività e per la responsabilità civile verso terzi, comprese le persone destinatarie degli interventi.

L'ETS è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività di propria competenza, nel rispetto delle responsabilità istituzionali dell'Amministrazione e degli altri soggetti coinvolti.
Le eventuali clausole di manleva saranno disciplinate nella convenzione nei limiti consentiti dalla legge e senza pregiudizio per le responsabilità inderogabili dei soggetti coinvolti.

4.3 Sede operativa

Il soggetto proponente deve disporre di una sede operativa nel territorio del PLUS Distretto di Oristano oppure impegnarsi ad attivarla entro il termine indicato dall'Amministrazione procedente, qualora individuato quale partner.

4.4 Esperienza specifica

Per l'Azione 1 è richiesta un'esperienza documentata di almeno tre anni in servizi o interventi rivolti a persone con problematiche di salute mentale.
Per l'Azione 2 è richiesta un'esperienza documentata di almeno un'annualità in attività pertinenti all'ambito sportivo, relazionale, socioeducativo o di promozione del benessere.
Per l'Azione 3 è richiesta un'esperienza documentata di almeno un'annualità in attività di formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro o inclusione lavorativa.
L'esperienza dovrà essere comprovata mediante documentazione idonea, quale attestazioni di enti committenti, convenzioni, contratti, certificazioni o altra documentazione che consenta di verificare la natura e la durata delle attività svolte.

In caso di partecipazione associata, i requisiti dovranno essere posseduti dai soggetti ai quali sono effettivamente attribuite le attività cui l'esperienza si riferisce.
Le modalità di comprova dovranno essere indicate nell'Allegato A.

4.5 Autorizzazioni per accompagnamento e trasporto

Gli ETS che propongono attività di accompagnamento degli utenti, uscite, escursioni o trasporto dovranno essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni e coperture assicurative previste dalla normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività e ai mezzi utilizzati.

ART. 5 – FINANZIAMENTO, MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche complessivamente destinate alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione ammontano a euro 222.178,92 annuali, per l'intera durata della convenzione che verrà sottoscritta con l'Ente o gli Enti del Terzo Settore (ETS). Le risorse sono finalizzate alla copertura dei costi necessari per la realizzazione delle attività progettuali condivise nell'ambito del percorso di co-progettazione e sono riconosciute sotto forma di contributo, in ragione della natura giuridica del rapporto di collaborazione instaurato tra l'Amministrazione procedente e gli ETS, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, in conformità alle Linee guida approvate con D.M. n. 72 del 31 marzo 2021. Le risorse assegnate non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi, ma sono destinate esclusivamente al sostegno delle attività progettuali e alla copertura dei relativi costi, nel rispetto del quadro economico condiviso e approvato in sede di co-progettazione.

5.1. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione delle risorse economiche avverrà su base annuale, secondo le seguenti modalità:

a) anticipazione del 70% della quota di contributo annualmente assegnata, da erogarsi all'avvio delle attività previste per ciascuna annualità, in favore dell'ETS beneficiario ovvero dell'ETS capofila, in caso di costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS);
b) erogazione del restante 30% a saldo, subordinatamente alla presentazione e alla positiva verifica della rendicontazione finale annuale delle attività realizzate e delle spese effettivamente sostenute, da parte dell'ETS beneficiario ovvero dell'ETS capofila in caso di ATS.

Le percentuali sopra indicate saranno applicate alla quota di contributo riferita a ciascuna annualità, nel rispetto dell'importo complessivo assegnato per l'intera durata della convenzione.

5.2. Rendicontazione e liquidazione delle risorse

In considerazione della natura contributiva delle risorse riconosciute, gli ETS partner sono tenuti a garantire una rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, con periodicità trimestrale.
La rendicontazione dovrà consentire all'Amministrazione procedente di verificare la pertinenza, l'effettività e l'ammissibilità dei costi sostenuti, nonché il loro coerente utilizzo rispetto alle attività previste dal progetto condiviso.

Tale adempimento risponde all'esigenza di assicurare il controllo sul corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ai sensi dell'art. 93, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché sulla gestione e sull'utilizzo degli eventuali beni pubblici messi a disposizione degli ETS, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

La liquidazione del contributo a saldo, nella misura del 30% della quota annuale assegnata, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di Oristano, in qualità di Ente capofila del PLUS di Oristano, di apposita richiesta di liquidazione, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione consuntiva illustrativa delle attività progettuali effettivamente realizzate nell'annualità di riferimento, con indicazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti;
b) rendiconto analitico delle spese sostenute, articolato per singole voci di costo e corredato dalla relativa documentazione giustificativa;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS, attestante la veridicità e la regolarità delle spese rendicontate, nonché l'assenza di ulteriori finanziamenti destinati alla copertura delle medesime spese.

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della documentazione completa e regolare, fatta salva la necessità di eventuali richieste di integrazione o chiarimento da parte dell'Amministrazione.

Le somme riconosciute a ciascun ETS sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi effettivamente sostenuti, documentati e direttamente imputabili alla realizzazione delle attività progettuali, in coerenza con il progetto approvato e con il quadro economico condiviso in sede di co-progettazione.

Le spese dovranno essere sostenute nel periodo di effettiva realizzazione delle attività progettuali e risultare pertinenti, congrue e adeguatamente documentate.

5.3. Spese ammissibili

Potranno essere ammesse a rendicontazione, nel rispetto del quadro economico approvato e dei criteri di ammissibilità previsti dalla presente convenzione, le seguenti tipologie di spesa:

a) costi relativi alle risorse umane impiegate, a vario titolo, nella realizzazione delle singole azioni progettuali, ivi compresi i costi del personale dipendente e dei collaboratori, purché effettivamente sostenuti, documentati e direttamente riferibili alle attività progettuali;
b) spese per utenze telefoniche e connessione internet, limitatamente alla quota effettivamente imputabile alle attività progettuali;
c) spese per l'acquisto di materiali di consumo e altri beni necessari allo svolgimento delle attività;
d) spese organizzative e gestionali direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali;
e) spese per la copertura assicurativa del personale e dei volontari impegnati nelle attività, ove dovuta;
f) ulteriori spese strettamente necessarie alla realizzazione delle azioni progettuali, purché preventivamente previste o autorizzate dall'Amministrazione e adeguatamente documentate.

Non saranno ammesse a rendicontazione spese non pertinenti alle attività progettuali, non adeguatamente documentate, sostenute al di fuori del periodo di riferimento o già finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, al fine di evitare duplicazioni di copertura.

5.4. Personale impiegato nelle attività progettuali

Il personale impiegato dagli ETS nello svolgimento delle attività dovrà operare con impegno, diligenza e professionalità, favorendo, a ogni livello, una collaborazione responsabile e coerente con le finalità, gli obiettivi e la specifica natura collaborativa del progetto.

Gli ETS sono responsabili dell'organizzazione e della gestione del personale impiegato, sia dipendente sia volontario, e rispondono degli eventuali fatti illeciti commessi dai propri dipendenti e collaboratori nello svolgimento delle attività, secondo le disposizioni normative applicabili.

Resta inteso che la presente convenzione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra il Comune di Oristano, in qualità di Ente capofila del PLUS di Oristano, e il personale dipendente, i collaboratori o i volontari degli ETS coinvolti nella realizzazione del progetto.

Gli ETS restano pertanto gli unici responsabili della gestione dei rapporti giuridici, economici, assicurativi e previdenziali con il personale impiegato, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

5.5. Rimborsi delle spese sostenute dai volontari

Per i volontari impiegati nelle attività progettuali potranno essere riconosciuti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è ammesso il rimborso delle spese sostenute mediante autocertificazione, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma e, in particolare, che le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità siano preventivamente individuate dall'organo sociale competente.

In tale ipotesi, il rimborso non potrà comunque superare i limiti di euro 10,00 giornalieri ed euro 150,00 mensili e dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal volontario interessato.

Resta fermo il divieto di riconoscere rimborsi forfettari delle spese sostenute dai volontari.

5.6. Verifiche, recupero e restituzione delle somme

Il Comune di Oristano, in qualità di Ente capofila del PLUS di Oristano, si riserva di effettuare verifiche amministrative e contabili sulla documentazione presentata dagli ETS, al fine di accertare la regolarità delle spese rendicontate, la loro effettiva sostenibilità e la coerenza con le attività progettuali concordate.

Qualora l'ETS non presenti una rendicontazione delle spese sostenute e ammissibili almeno pari all'importo delle risorse anticipate, ovvero qualora le somme erogate risultino superiori alle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili, l'ETS sarà tenuto alla restituzione delle somme eccedenti o non ammesse a rendicontazione.

La restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta formalmente trasmessa dal Comune di Oristano, in qualità di Ente capofila del PLUS di Oristano.

In particolare, saranno oggetto di recupero:

a) le somme anticipate e non utilizzate per la realizzazione delle attività progettuali;
b) le spese non ammissibili, non pertinenti o non adeguatamente documentate;

c) le somme riferite ad attività non realizzate o realizzate in difformità sostanziale rispetto a quanto previsto nel progetto approvato e nella presente convenzione.

In caso di mancata realizzazione delle attività progettuali, ovvero di realizzazione sostanzialmente difforme rispetto al progetto condiviso, l'Amministrazione si riserva di disporre la revoca del contributo e il conseguente recupero delle somme erogate, in misura proporzionata alle attività non realizzate o non riconducibili agli obiettivi progettuali, fatta salva la restituzione integrale nei casi di totale mancata realizzazione del progetto.

5.7. Obblighi di trasparenza e regolarità contributiva

L'erogazione delle risorse è soggetta agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, ove applicabili in relazione alla natura e all'importo del contributo riconosciuto.

L'Amministrazione provvederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle condizioni e delle soglie stabilite dalle disposizioni richiamate.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune di Oristano procederà altresì all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove dovuto e applicabile alla natura giuridica e alla posizione contributiva dell'ETS beneficiario, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello Allegato A, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it entro e non oltre il **24 novembre 2026 alle ore 23:59**.

Ai fini del rispetto del termine farà fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte dell'Amministrazione procedente.

Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate irricevibili.

Eventuali carenze formali regolarizzabili potranno essere oggetto di richiesta di integrazione o chiarimento, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza e senza consentire modifiche sostanziali alla proposta progettuale.

La candidatura dovrà contenere:

1. istanza di partecipazione redatta secondo l'Allegato A, integralmente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, salvo il caso di sottoscrizione digitale;
3. copia dello statuto e/o documentazione idonea a comprovare l'ambito di attività e le competenze dell'ETS;
4. curriculum delle figure professionali che l'ETS intende impiegare, redatti in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione delle qualifiche e delle esperienze professionali;
5. proposta progettuale e piano economico redatti secondo il modello Allegato B, sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto proponente;
6. eventuale procura generale o speciale, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore;
7. patto di integrità di cui all'Allegato C;
8. schema relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D, per presa visione;
9. informativa sul trattamento dei dati personali relativa al servizio Centro per l'Autonomia di cui all'Allegato E, per presa visione.

In caso di partecipazione associata dovrà essere allegata la documentazione relativa ai soggetti componenti il partenariato, con indicazione del soggetto referente, dei ruoli, delle attività e delle risorse apportate da ciascuno.
L'eventuale atto di costituzione dell'ATS sarà prodotto secondo i termini indicati dall'Amministrazione procedente prima della sottoscrizione della convenzione.
Il modello relativo al trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D sarà sottoscritto dall'ETS individuato in sede di stipula della convenzione, previa definizione dei rispettivi ruoli ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
L'Allegato E costituisce l'informativa destinata agli interessati e dovrà essere utilizzato secondo le finalità e le modalità indicate nel documento.
Le dichiarazioni dovranno riguardare esclusivamente i requisiti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa applicabile.
Il soggetto proponente dovrà inoltre dichiarare il rispetto della disciplina in materia di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, con riferimento agli eventuali soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e che siano destinatari del divieto previsto dalla disposizione.

ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono considerate cause di esclusione dalla procedura:

- presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli ammessi dal presente Avviso;
- mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 4;
- presentazione della domanda oltre il termine stabilito;
- mancato rispetto delle modalità di trasmissione previste;
- mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o del soggetto legittimato;
- mancata previsione della compartecipazione minima del 10% del contributo pubblico richiesto;
- assenza della documentazione essenziale richiesta, qualora la carenza non sia regolarizzabile;
- incompletezza della proposta tale da non consentire l'identificazione del soggetto proponente o la comprensione degli elementi essenziali del progetto;
- presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertate nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente.

Le cause di esclusione saranno applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

8.1 Équipe di valutazione

Le proposte progettuali saranno esaminate da un'équipe di valutazione nominata dall'Amministrazione procedente con apposito provvedimento. L'équipe potrà avvalersi, nel rispetto delle competenze istituzionali e professionali, del contributo del CSM dell'ASL n. 5 di Oristano e dei servizi territoriali coinvolti.
I componenti dell'équipe dovranno dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti.

8.2 Modalità di valutazione

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella seguente tabella.

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Capacità di analisi di contesto e individuazione dei destinatari da parte del soggetto proponente	5
2	Coerenza della proposta con gli obiettivi del progetto, grado di allineamento degli obiettivi proposti	40
3	Innovatività delle soluzioni proposte	20
4	Coerenza e adeguatezza del budget proposto in relazione alle attività previste, chiarezza della compartecipazione dell'ETS e corretta valorizzazione delle risorse umane e/o strumentali proprie	15
5	Capacità di attivazione e coinvolgimento delle reti formali ed informali nei 24 Comuni del territorio dell'Ambito PLUS di Oristano per la realizzazione del progetto	10
6	Ampiezza e qualità del partenariato ovvero capacità di attivazione di sinergie e collaborazioni dell'Ente singolo	10
	PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	**100**

Per il criterio n. 6:

- nelle candidature in forma associata saranno valutate la complementarità dei partner, la chiara ripartizione dei ruoli e la solidità della rete;
- nelle candidature in forma singola sarà valutata la capacità dell'ente di attivare e documentare stabili collaborazioni, patti di sussidiarietà o accordi operativi con altri soggetti del territorio.

8.3 Attribuzione dei coefficienti

Per la valutazione delle proposte progettuali sarà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascun elemento valutato, secondo la seguente scala:

SCALA DI VALUTAZIONE	
Giudizio	**Coefficiente**
Insufficiente	0,0 – 0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1,0

Per ciascun criterio il coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto. L'équipe di valutazione potrà attribuire valori intermedi tra quelli indicati, con adeguata motivazione. In particolare:

- coefficiente da 0,0 a 0,5: proposta insufficiente, quando l'elemento valutato non risulta adeguatamente affrontato o non soddisfa i requisiti qualitativi del criterio;

- coefficiente 0,6: proposta sufficiente, caratterizzata da una trattazione minima degli aspetti valutati;
- coefficiente 0,7: proposta discreta, caratterizzata da una trattazione essenziale e da un soddisfacente livello di rispondenza;
- coefficiente 0,8: proposta buona, con apprezzabile trattazione progettuale e buon soddisfacimento degli elementi valutati;
- coefficiente 0,9: proposta ottima, con trattazione molto completa e quasi pieno soddisfacimento degli elementi valutati;
- coefficiente 1,0: proposta eccellente, caratterizzata da completezza e pieno soddisfacimento degli aspetti oggetto di valutazione.

La valutazione dovrà essere adeguatamente motivata e coerente con i criteri e i punteggi previsti dal presente Avviso e dall'Allegato B.

8.4 Soglia minima

La soglia minima di idoneità è pari a 60/100 punti complessivi.
Le proposte che non raggiungeranno tale soglia saranno considerate non idonee e non potranno essere ammesse al tavolo di co-progettazione.
La valutazione sarà effettuata in relazione alla proposta progettuale presentata, considerando la coerenza delle attività, il relativo piano economico e l'integrazione complessiva degli interventi.
Le proposte riferite a una sola azione saranno valutate in relazione all'azione candidata, applicando i medesimi criteri e la medesima scala di valutazione, per quanto pertinenti, senza penalizzazioni derivanti dal solo fatto di riguardare una sola azione.
Le proposte riferite a più azioni saranno valutate nel loro complesso, considerando la coerenza delle singole azioni, i relativi piani economici e il livello di integrazione progettuale.

8.5 Esiti della valutazione

Gli esiti della valutazione saranno approvati dall'Amministrazione procedente e pubblicati sul sito istituzionale.
L'individuazione degli ETS ammessi al tavolo di co-progettazione non comporta il riconoscimento automatico dell'intero contributo richiesto.
La procedura potrà proseguire anche in presenza di una sola proposta ammissibile e idonea.
L'Amministrazione procedente si riserva di individuare uno o più ETS, in relazione alla qualità delle proposte, alla coerenza progettuale e alle risorse disponibili.

ART. 9 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Gli ETS individuati saranno invitati a partecipare al tavolo di co-progettazione, finalizzato alla definizione condivisa del progetto definitivo.
Il tavolo dovrà consentire un confronto effettivo e non potrà limitarsi alla mera acquisizione o recezione di una prestazione già integralmente definita dall'Amministrazione.
Nel corso del tavolo saranno definiti:

- articolazione operativa delle attività;
- organizzazione dei percorsi individualizzati;
- metodologia di intervento;
- modalità di raccordo con il CSM e i servizi sociali;
- organizzazione dell'équipe;
- ruolo dei singoli ETS;

- risorse umane, strumentali ed economiche;
- compartecipazione;
- piano economico definitivo;
- indicatori di risultato;
- modalità di monitoraggio;
- rendicontazione;
- responsabilità dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione procedente mantiene la responsabilità della definizione degli obiettivi pubblici, della verifica della coerenza con le risorse disponibili e dell'approvazione del progetto definitivo.
Il tavolo dovrà concludersi con la predisposizione di un documento progettuale condiviso e di un piano economico definitivo, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione procedente.
La convenzione avrà durata di tre anni dalla data di effettivo avvio delle attività.
La durata potrà essere eventualmente rinnovata previa valutazione positiva e documentata dei risultati conseguiti, verifica della permanenza dell'interesse pubblico e disponibilità delle risorse necessarie, mediante apposito provvedimento dell'Amministrazione procedente e successivo atto convenzionale.
Il rinnovo non è automatico, non costituisce diritto alla prosecuzione e non determina impegno automatico di spesa.
La convenzione dovrà disciplinare:

- oggetto e finalità della collaborazione;
- durata e decorrenza;
- attività approvate;
- risorse pubbliche e apporti degli ETS;
- modalità di trasferimento delle risorse;
- spese ammissibili;
- rendicontazione;
- monitoraggio e valutazione;
- obblighi assicurativi;
- responsabilità organizzative e operative;
- tutela della salute e sicurezza;
- protezione dei dati personali;
- modalità di gestione delle criticità;
- modifiche progettuali;
- sospensione e cessazione;
- restituzione delle somme non spettanti;
- modalità di risoluzione delle controversie.

In caso di mancato accordo con uno o più ETS ammessi al tavolo, l'Amministrazione procedente potrà, con provvedimento motivato, proseguire la co-progettazione con gli altri ETS idonei, purché sussistano le condizioni per la realizzazione del progetto, oppure revocare in tutto o in parte la procedura. Gli Enti Attuatori Partner (EAP) degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno la convenzione e la relativa nomina al responsabile del trattamento dei dati di cui allegato D regolante i reciproci rapporti fra le Parti.
In nessun caso il mancato perfezionamento della convenzione darà luogo a pretese risarcitorie o indennitarie, fatti salvi i diritti eventualmente riconosciuti dalla legge.

ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Oristano e sul sito del PLUS Distretto di Oristano, nonché negli ulteriori canali previsti dalla normativa applicabile.
In particolare, la pubblicazione avverrà:

- sul sito istituzionale del Comune di Oristano, nella sezione «Notizie»;
- sul sito del PLUS Distretto di Oristano, https://plus.comune.oristano.it/it/index.html, nella sezione «Notizie».

Saranno inoltre pubblicati gli atti relativi all'esito della procedura, all'approvazione del progetto definitivo e alla convenzione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza, Dott.ssa Milena Deligia.
Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it entro e non oltre il **11 novembre 2026 alle ore 23:59**. Le risposte ai quesiti pervenuti nei termini saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito istituzionale entro il **16 novembre 2026 alle ore 23:59**, al fine di garantire adeguata informazione e parità di trattamento tra tutti i soggetti interessati.
Non saranno assicurate risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato. Non saranno forniti chiarimenti per via telefonica.
L'Amministrazione procedente si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso per motivate ragioni di pubblico interesse, nel rispetto della normativa applicabile e assicurando adeguata pubblicità agli eventuali provvedimenti.

ART. 12 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

I dati personali dei partecipanti saranno trattati dal Comune di Oristano, quale Ente capofila del PLUS Distretto Socio-Sanitario di Oristano, per le finalità connesse alla procedura e alla successiva gestione della convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato.
Il trattamento sarà effettuato secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e conservazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Per le questioni relative al trattamento dei dati personali, gli interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ai recapiti indicati nell'informativa allegata.

Titolare del trattamento:
Comune di Oristano, quale Ente capofila del PLUS Distretto Socio-Sanitario di Oristano, con sede in Piazza Eleonora d'Arborea n. 44 – 09170 Oristano.
Telefono: 0783.7911
PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO):
Avv. Alessandra Sebastiana Etzo.
Studio: Oristano, Via San Simaco n. 85.
E-mail: dpo@comune.oristano.it

I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali relativi agli utenti del servizio saranno definiti prima dell'avvio delle attività, sulla base delle funzioni concretamente svolte e delle decisioni assunte da ciascun soggetto.
L'eventuale nomina dell'ETS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sarà effettuata soltanto qualora ne ricorrano i presupposti.
Qualora ricorrano i presupposti della contitolarità, saranno disciplinati i rispettivi obblighi ai sensi dell'art. 26 del medesimo Regolamento.
Gli ETS dovranno garantire adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione ai dati relativi alla salute e alle informazioni riguardanti le persone beneficiarie del servizio.
Il presente Avviso costituisce avvio di un procedimento di amministrazione condivisa e non determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale di appalto.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni del Codice del Terzo settore e agli atti amministrativi di programmazione e finanziamento del PLUS Distretto di Oristano.

IL DIRIGENTE
Dott. *Giovanni Nicola Uras*
(in sostituzione del Dirigente titolare, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 14 del 23 aprile 2025)